



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. concernente norme in materia di procedimenti amministrativi;

CONSIDERATE in particolare le modifiche apportate alla citata legge n. 241/1990 dal D.lgs. 30 giugno 2016 n. 127 che prevedono l'indizione della conferenza di servizi in modalità semplificata e asincrona (senza lo svolgimento di riunioni) e l'acquisizione dei pareri dei soggetti interessati nei termini previsti alla legge;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTI il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, e il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, con i quali è stata stabilizzata, modificata e integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale;

VISTI il decreto interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo decreto del 9 novembre 2016, e la circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del MiSE (ex art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239);

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" che ha modificato e integrato anche la legge 9 aprile 2002, n. 55, introducendo l'acquisizione dell'Intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTO il decreto N°55/02/2011 del 14 luglio 2011 con cui la Edison S.p.A. - con sede in Milano,



Foro Buonaparte, 31, cod. fisc. 06722600019 è stata autorizzata, ai sensi del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii., a realizzare una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale caratterizzata da una potenza termica di circa 1428 MW (e una potenza elettrica pari a circa 810 MW) e le relative opere connesse, nel territorio del Comune di Presenzano (CE);

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii., del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 e ss.mm.ii. e del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii., con il citato decreto N°55/02/2011 del 14.07.2011 sono state dichiarate opere di pubblica utilità e sottoposte al vincolo preordinato all'esproprio le opere connesse e infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto consistenti in:

- un metanodotto di collegamento alla rete dei gasdotti di Snam della lunghezza complessiva di circa 2,63 km, comprensivo della stazione di misura, collocata a circa 90 mt dalla connessione con il metanodotto della Snam;
- una condotta acque della lunghezza complessiva di 0,77 km che restituirà le acque meteoriche di seconda pioggia, esenti da inquinanti, al Rio del Cattivo Tempo e che, per una lunghezza di circa 0,7 km, risulta correre parallela al sopracitato metanodotto;
- un elettrodotto a 380 kV, realizzato completamente in cavo, della lunghezza complessiva di 2,43 km, che collegherà la centrale alla RTN presso la stazione TERNA a 380 kV esistente, ubicata in adiacenza alla centrale idroelettrica ENEL di Presenzano;

CONSIDERATO che i termini per l'avvio dei lavori e, conseguentemente, di validità dell'autorizzazione unica sono stati prorogati rispettivamente con provvedimenti N°55/06/2013 PR del 8 novembre 2013, N°55/05/2015 PR del 7 dicembre 2015, N°55/01/2017 PR del 13 luglio 2017 e, da ultimo, N°55/01/2018 PR del 28 dicembre 2018;

CONSIDERATO in particolare che con l'ultimo provvedimento di proroga N°55/01/2018 PR del 28 dicembre 2018 la validità del decreto N°55/02/2011 del 14 luglio 2011 è stata prorogata al 14 dicembre 2021;

CONSIDERATO inoltre che con il citato ultimo provvedimento di proroga N°55/01/2018 PR del 28 dicembre 2018 i termini relativi all'emanazione del decreto di esproprio sono stati prorogati al 17 novembre 2019;

PREMESSO che con nota prot. ASEE-SviiPU2188 del 13.10.2016 (acquisita al protocollo MiSE n. 28664 del 20.10.2016) la società Edison ha presentato, ai sensi della legge 9 aprile 2002, n. 55, istanza di autorizzazione all'inserimento di un sistema catalitico di riduzione degli ossidi di azoto (SCR) nel progetto della centrale termoelettrica di Presenzano autorizzata nel 2011 e non ancora realizzata;

CONSIDERATO che la modifica si è resa necessaria per ottemperare alla prescrizione n.13a del decreto di compatibilità ambientale che prevede l'individuazione di interventi compensativi all'incremento delle concentrazioni atmosferiche del PM10; le misure compensative, approvate dal Ministero dell'Ambiente in sede di ottemperanza sono state individuate nella riduzione delle emissioni degli ossidi di azoto (precursori del PM10) comportando la modifica del progetto autorizzato nel 2011 mediante l'installazione di un SCR;



TENUTO CONTO che con nota ASEE/GC/PU-2091 del 28.09.2016, la Società Edison ha anche presentato al Ministero dell'Ambiente istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (ex art. 20 del D.Lgs n. 152/2006) e di modifica non sostanziale AIA (ex art. 29-novies del D.lgs 152/2006), tale istanza è stata inviata anche alle altre Amministrazioni ed Enti interessati;

CONSIDERATO che a seguito dell'istanza Edison, con nota prot. n. 29378 del 26.10.2016 il MiSE ha avviato il procedimento ex lege n. 55/2002 per il rilascio dell'autorizzazione alla modifica del progetto della centrale termoelettrica di Presenzano;

CONSIDERATO che con la citata nota n. 29378 del 26.10.2016 il MiSE, ai sensi delle nuove norme sulla conferenza di servizi, ha indetto la conferenza di servizi semplificata, asincrona (senza lo svolgimento di riunioni), invitando i soggetti interessati a trasmettere il proprio parere nei termini previsti dalla legge e fissando comunque la data (31 gennaio 2017) di una prima eventuale riunione della conferenza di servizi in modalità sincrona, allo scopo di dare attuazione al dettato dell'art. 14 bis, comma 2, lettera d, della legge 241/90;

CONSIDERATO che con successiva nota MiSE n. 1576 del 24.01.2017, non essendosi verificate le condizioni necessarie per una conferenza di servizi in modalità sincrona, in attesa dell'acquisizione delle determinazioni del Ministero dell'ambiente, il MiSE ha rinviato a data da stabilire la riunione della conferenza di servizi prevista per il 31 gennaio 2017, trasmettendo copia dei pareri a quella data raccolti (nota prot. n. 14932 del 14.11.2016 dei VVF di Caserta e nota prot. n. 80689 del 25.11.2016 della Direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico-Div II), rimanendo in attesa della conclusione delle valutazioni ambientali;

VISTA la nota n. ASEE PU 1670 del 01.08.2017 con cui la società Edison ha trasmesso della documentazione progettuale integrativa alle modifiche proposte con l'istanza prot. ASEE-SviiPU2188 del 13.10.2016;

CONSIDERATO che, in aggiunta all'installazione del SCR, la Edison Spa ha chiesto di apportare ulteriori modifiche al layout dell'impianto autorizzato nel 2011 per l'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT);

CONSIDERATO che, dal momento che la nuova documentazione progettuale integrava in maniera sostanziale il progetto inizialmente presentato, il MiSE con nota prot. n.19117 del 04.08.2017 ha ritenuto di dover riattivare i tempi procedurali di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., invitando nuovamente i soggetti coinvolti a esprimere il proprio parere nei termini di legge e fissando una eventuale riunione della conferenza di servizi in modalità simultanea per il 7 novembre 2017;

CONSIDERATO che, visto che non risultavano ancora pervenute le determinazioni del Ministero dell'Ambiente, con nota prot. n. 25310 del 31.10.2017 il MiSE ha rinviato nuovamente a data da stabilire la riunione della conferenza di servizi prevista per il 7 novembre 2017, rimanendo appunto in attesa della conclusione delle valutazioni ambientali;

VISTA la nota n. 27079 del 22.11.2017 con cui il MATTM ha comunicato l'emanazione del provvedimento n. 363 del 22.11.2017 con cui si sancisce l'esclusione dalla VIA delle modifiche da apportarsi al progetto della centrale di Presenzano, nel rispetto di prescrizioni;

CONSIDERATO che, a seguito del suddetto parere MATTM, questo Ministero non ha provveduto a concludere l'istruttoria di competenza, essendo in attesa della conclusione del parallelo procedimento finalizzato alla proroga della validità dell'originaria autorizzazione unica e del sotteso decreto di compatibilità;



VISTO il provvedimento N°55/01/2018 PR del 28.12.2018 il MISE ha prorogato la validità dell'Autorizzazione unica N°55/02/2011 del 14.07.2011 al 14 dicembre 2021, in considerazione della proroga della validità del Decreto di Compatibilità ambientale relativo alla centrale al 14.12.2021, nonché i termini per l'emanazione del decreto di esproprio al 17 novembre 2019;

CONSIDERATO che nell'ambito del presente procedimento risultano pervenuti i seguenti pareri:

- nota prot. n. 14932 del 14.11.2016 con cui il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Caserta ha comunicato che l'installazione del SCR non rientra tra le attività soggette a controlli di prevenzione incendi, in quanto non risulta compresa tra quelle di cui all'allegato I al DPR 151/2001, informando che il comando dei VVF ha già espresso parere favorevole alla realizzazione della centrale nel 2009;
- nota prot. n. 80689 del 25.11.2016 con cui la Direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico-Div II ha comunicato il nulla osta di competenza, nel rispetto di alcune indicazioni;
- nota Edison n. 2185 del 24.10.2017 relativa alla verifica dell'interferenza del progetto con i titoli minerari per gli idrocarburi;
- nota n. 9369 del 04.04.2018 con cui il Ministero per i beni e le attività culturali esprime parere favorevole nel rispetto di prescrizioni;

CONSIDERATO che il MiSE con nota n. 1469 del 23.01.2019 ha concluso favorevolmente l'istruttoria e ha proposto alla Regione Campania l'adozione dell'intesa nei termini di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 55/2002;

VISTA la delibera della Giunta della Regione Campania n. 103 del 19.03.2019 con cui è stata formalizzata l'Intesa, ai sensi della Legge 9 aprile 2002, n. 55;

CONSIDERATO che per la realizzazione dell'impianto, così come modificato dal SCR e adeguato alle BAT, dalla documentazione presentata dall'Edison SpA risultano necessari 30 mesi;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7 della legge 241/1990 e ss.mm.ii, *“fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito”*;

PRESO ATTO delle prescrizioni impartite dagli Enti interessati nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

PRESO ATTO che l'istanza presentata dall'Edison S.p.A. è finalizzata a ottenere l'Autorizzazione Unica prevista dalla legge n. 55/2002 e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla conferenza di servizi e valutato dal MATTM in ambito VIA, fermi restando gli autonomi adempimenti in materia di AIA;

VISTA la nota prot. ASEE-PU-769 del 25.03.2019 con cui l'Edison S.p.A. ha dichiarato, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri



confronti in relazione allo specifico procedimento oggetto della presente determinazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

VISTA la determinazione adottata dall'ufficio istruttore in data 23.05.2019 sulla base delle specifiche risultanze della Conferenza di Servizi, tenuto conto dei pareri acquisiti, viste in particolare le determinazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisita l'Intesa della Regione Campania;

VISTI gli atti d'ufficio;

D E C R E T A

Art. 1

La Società Edison S.p.A., con sede in Foro Buonaparte, 31 – 20121 Milano, partita IVA 08263330014 codice fiscale 06722600019 - è autorizzata, ai sensi della legge n. 55/2002, a realizzare la centrale termoelettrica di Presenzano (decreto N°55/02/2011 del 14 luglio 2011, così come da ultimo prorogato con decreto N°55/01/2018 del 28.12.2018) così come modificata mediante l'installazione di un sistema catalitico di riduzione degli ossidi di azoto (SCR) e l'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT), in conformità al progetto presentato (istanza prot. ASEE-SviiPU2188 del 13.10.2016 e prot. ASEE PU 1670 dell'1.08.2017) e alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e sinteticamente riportate in allegato.

Art. 2

I lavori di realizzazione delle opere autorizzate hanno inizio entro il termine previsto dall'art. 1- quater della legge 27 ottobre 2003, n. 290; l'Edison S.p.A. è tenuta a comunicare la messa in esercizio dell'impianto entro 30 mesi dalla succitata data di avvio lavori.

Resta fermo quanto disposto dal decreto N°55/01/2018 PR del 28.12.2018 relativamente al termine entro cui l'opera deve essere realizzata connesso alla validità del decreto di compatibilità ambientale n. exDSA-DEC-2009-1885 del 14 dicembre 2009.

L'Edison S.p.A. deve inviare preventiva comunicazione dell'avvio, della messa in esercizio del nuovo impianto e della conclusione dei lavori al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dei beni e delle attività culturali e alla Soprintendenza per i beni archeologici di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento, al Ministero dell'interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Caserta; alla Regione Campania; alla Regione Molise, alla Provincia di Caserta e al Comune di Presenzano, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3.

Dette comunicazioni devono essere inviate a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni.

La realizzazione degli interventi dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della conferenza di servizi semplificata e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate.

Qualora si rendessero necessarie eventuali modifiche, anche in corso d'opera, al progetto approvato o variazioni nei tempi, l'Edison S.p.A. dovrà presentare domanda al Ministero dello sviluppo economico e/o al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per attivare la procedura pertinente.



Art. 3

L'Edison S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni riportate in Allegato, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso.

Restano ferme tutte le prescrizioni eventualmente non comprese nell'Allegato, dettate dalle Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento.

Per quanto non espressamente stabilito e superato dal presente provvedimento, resta valido quanto prescritto dal decreto N°55/02/2011 del 14 luglio 2011.

Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare.

A tal fine, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, la società l'Edison Sp.A. è tenuta a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dei beni e delle attività culturali e alla Soprintendenza per i beni archeologici di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento, al Ministero dell'interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Caserta; alla Regione Campania; alla Regione Molise, alla Provincia di Caserta e al Comune di Presenzano, un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.

Il rapporto deve essere inviato anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza.

Art. 4

Resta fermo quanto disposto dal decreto N°55/01/2018 PR del 28.12.2018 in base al quale i termini relativi all'emanazione del decreto di esproprio sono prorogati al 17 novembre 2019.

Art. 5

L'esercizio dell'impianto, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato dal provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.mise.gov.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al



Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

La pubblicazione dell'Estratto dovrà essere effettuata a cura della società autorizzata al massimo entro sei mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Gilberto Dialuce)



ALLEGATO (parte integrante e sostanziale del decreto N°55/04/2019)

Prescrizioni formulate dalla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM – nota n. 27079 del 22.11.2017 (Provvedimento n. 363 del 22.11.2017 di esclusione VIA)

Art. 1 (Condizioni ambientali)

1. La prescrizione n. 1 “*Limitazioni e controllo delle emissioni in atmosfera*”, lett. c) di cui all’art. 1 del decreto n. exDSA-DEC-2009-1885 del 14 dicembre 2009, è sostituita dalla seguente:
Le concentrazioni degli inquinanti negli effluenti gassosi al camino E1 a servizio del Turbo Gas dovranno rispettare i seguenti limiti emissivi da intendersi come valori medi giornalieri:

| Inquinante | Concentrazioni ⁽¹⁾ | %O₂ riferito ai gas secchi |
|-------------------|--------------------------------------|--|
| NO _x | 10 mg/Nm ³ | 15 |
| CO | 30 mg/Nm ³ | 15 |
| NH ₃ | 5 mg/Nm ³ | 15 |
| UHC e VOC | 4 ppm | 15 |

Entro 6 mesi dal termine del primo anno di esercizio della Centrale il Proponente dovrà trasmettere al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sul funzionamento dell’impianto SCR, supportata dai dati registrati dal SME, volta a verificare la possibilità di ridurre le tempistiche per la computazione dei limiti alle concentrazioni da valori medi giornalieri a valori medi orari.

Sebbene l’impiego di gas naturale garantisca valori limite di emissione per le polveri totali e per gli SO₂ significativamente inferiori alle BREFs, si prescrive il monitoraggio periodico delle emissioni delle polveri totali e del particolato fine primario prodotto dall’impianto, degli SO₂, dell’aldeide formica e dei composti organici volatili con le modalità indicate nel piano di monitoraggio e controllo al quale si rimanda.

2. A conclusione del secondo anno di esercizio dell’impianto dovrà essere presentato al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa condivisione con ARPA Campania, un programma di gestione del sistema catalitico di riduzione degli ossidi di azoto (SCR) che consenta, fermi restando i limiti di emissione di cui alla prescrizione n. 1 sopra riportata, di ridurre la somma dei valori medi giornalieri delle concentrazioni in emissione di NH₃ e NO_x al valore di 10 ppmv (parti per milione in volume riferite a gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 15%).
3. Il Protocollo Operativo previsto alla prescrizione n. 1 “*Limitazioni e controllo delle emissioni in atmosfera*”, lett. d) di cui all’art. 1 del decreto n. exDSA-DEC-2009-1885 del 14 dicembre 2009, dovrà tenere conto della nuova configurazione impiantistica proposta, prevedendo in particolare l’integrazione delle concentrazioni di NH₃ tra i parametri monitorati.
4. La prescrizione “*Limitazioni e controllo delle emissioni in atmosfera*”, lett. g) di cui all’art. 1 del decreto n. exDSA-DEC-2009-1885 del 14 dicembre 2009, è sostituita dalla seguente:

Il camino E1 a servizio del Turbo Gas dovrà essere dotato di sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni di No_x, NH₃, CO e CO₂, della temperatura, del vapor d’acqua, della



pressione e portata dei fumi prima della loro dispersione in atmosfera; tale sistema di misura dovrà essere conforme alla norma UNI EN 14181:2015 “Emissioni da sorgente fissa – Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici” come specificato nel Piano di Monitoraggio e di Controllo al quale si rimanda.

Art. 2. (Verifiche ottemperanza)

L’Autorità Competente per la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’art. 1 è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali che, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, può avvalersi degli “enti istruttori” individuati nel presente art. 2.

L’ente istruttore provvederà a concludere le attività di verifica entro i termini indicati dal comma 3 dell’art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104; qualora l’ente istruttore non provveda entro il termine stabilito dal detto comma 3 le attività di verifica saranno svolte dall’Autorità Competente.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al precedente art. 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come indicato di seguito.

Condizione ambientale: 1)

Termine per l’avvio della Verifica di ottemperanza: Fase di esercizio

Ente istruttore: ARPA Campania

Condizione ambientale: 2)

Termine per l’avvio della Verifica di ottemperanza: Secondo anno di esercizio dell’impianto

Ente istruttore: ARPA Campania

Condizione ambientale: 3)

Termine per l’avvio della Verifica di ottemperanza: Prima dell’avvio della Centrale

Ente istruttore: ARPA Campania

Condizione ambientale: 4)

Termine per l’avvio della Verifica di ottemperanza: Prima dell’avvio della Centrale e per tutta la fase di esercizio

Ente istruttore: ARPA Campania

- Prescrizioni formulate dalla Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico del MiSE - nota n. 80689 del 25.11.2016:

“[...] si rilascia per quanto di competenza, ai sensi degli artt. 95-97-98 del D.Lgs. 01/08/2003 n° 259, il nulla osta alla costruzione ed esercizio delle opere in oggetto, alle seguenti condizioni:

- siano tutelate eventuali interferenze elettriche con impianti della Rete Pubblica di telecomunicazione.
- Sia garantita il rispetto della compatibilità elettromagnetica come stabilito dalle norme CEI 103-6 ediz. 1992-12 fasc. 4091 del Comune Elettrotecnico Italiano.
- Tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata.



- Sarà cura da parte dell'Ispettorato Territoriale della Campania, la prevista verifica tecnica per il rispetto delle prescrizioni sopra citate[...].”

- Prescrizioni formulate dalla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - nota n. 9369 del 4/04/2018:

“[...] esprime parere tecnico istruttorio favorevole al progetto di “installazione sistema catalitico di riduzione ossidi di azoto (SCR) e aggiornamento tecnologico della Centrale Termoelettrica di Presenzano (CE) ferme restando le condizioni impartite, con parere n. 6530 del 15/10/2009 della ex Direzione Generale per il Paesaggio le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee, e recepite nel DEC.VIA n. 2009-00001885 del 14.12.2009, (prorogato con DEC.VIA n. 171 del 28.06.2017), relative al progetto di costruzione ed esercizio della Centrale termoelettrica a ciclo combinato della potenza di 850 MW e delle opere connesse, salvo la prescrizione a) dello stesso DEC.VIA n. 2009-00001885, in quanto superata dalla variante oggetto della presente valutazione.

Per quanto concerne le prescrizioni di natura archeologica di cui alla nota prot. n. 0005171 del 29/03/2018 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, e le indicazioni contenute nel contributo del servizio II di questa D.G. n. 9062 del 29/03/2018 sopra riportati, esse sono da intendersi quali precisazioni e specifiche operative di quelle di cui al DEC.VIA testè richiamato.

- Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare:

1. La società Edison S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
2. La società Edison S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato ai sensi del precedente punto 1.